

## Titolo: Prorogato al 1° luglio il divieto dei pagamenti in contanti

La legge 44 del 26 aprile 2012, di conversione con modificazioni del decreto legge 16 del 2 marzo 2012 (articolo 3 comma 3), ha ulteriormente prorogato al 1° luglio 2012 la data a partire dalla quale gli enti e le pubbliche amministrazioni non possono più pagare in contanti le pensioni e gli stipendi. Tale disposizione entra in vigore il 29 aprile 2012.

Di conseguenza a partire dal 1° luglio non sarà più possibile riscuotere in contanti le pensioni pari o superiori a 1000 euro.

Le pensioni superiori a tale importo saranno accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata.

Pertanto i pensionati che percepiscono una pensione in contanti, dovranno comunicare immediatamente le coordinate bancarie (codice Iban) del conto corrente bancario o postale o del libretto postale su cui desiderano che sia accreditata la pensione.

Nel caso di apertura di un conto corrente postale o libretto postale il pensionato non dovrà comunicare tale nuova modalità di accredito alla Sede di competenza, in quanto tali informazioni saranno fornite direttamente da Poste Italiane.

Diversamente i pensionati che vorranno ricevere la pensione su un conto corrente bancario dovranno comunicare alla sede competente la nuova modalità di accredito. Il modello di richiesta è disponibile su questo sito (vedi Sezioni di riferimento) o presso l'ufficio relazioni con il pubblico della sede.

Si precisa inoltre che anche i pensionati che percepiscono una rata mensile di pensione inferiore a 1000 euro, potrebbero superare il limite consentito per il pagamento in contanti nel caso di somme aggiuntive, competenze arretrate o eventuali rimborsi.

Per questo motivo si invitano tutti i pensionati che riscuotono la pensione in contanti a comunicare nel più breve tempo possibile il codice Iban, secondo le modalità sopra indicate.

Nel caso in cui i pensionati siano impossibilitati, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi presso la Banca o l'Ufficio postale, i delegati alla riscossione possono aprire un conto corrente bancario o postale o un libretto postale, a condizione che lo stesso sia intestato al beneficiario dei pagamenti.

Il delegato deve presentare alle banche o a Poste Italiane Spa i seguenti documenti:

- copia della delega alla riscossione autorizzata dalla gestione ex Inpdap,
- copia del documento di identità del beneficiario del pagamento
- la dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante i gravi motivi di salute o copia del provvedimento giudiziario restrittivo della libertà personale.

- Sezioni di riferimento
- [Modulistica - Modalità riscossione pensione](#)